

SI è CITATA MOLTO LA LEGGE 121 DEL 1981 , PARLIAMONE DELLA 121 E SOPRATTUTTO CONFRONTIAMOLA CON LE PROPOSTE IN ESAME .

Intanto la legge 121 / 81 fu una legge importante per l'organizzazione della sicurezza nel nostro paese che ne migliorò anche la democrazia e va dato merito ai legislatori ed al parlamento dell'epoca – così come andrà merito al parlamento attuale (concordiamo perfettamente che sia una legge di origine parlamentare) per la rapida approvazione di una legge sui DIRITTI e tutele su lavoro, salute.

FINO AL 1980 C'ERANO GLI UFFICIALI, I SOTTUFFICIALI ED I MILITARI di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che gestivano, secondo i rispettivi livelli di responsabilità, i servizi di polizia giudiziaria e ordine pubblico, nonché le specialità della polizia stradale, polizia ferroviaria, polizia di frontiera e polizia postale; La nuova Polizia, con la legge 121, diveniva un corpo civile a tutti gli effetti aperto a uomini e donne.

QUINDI La particolarità e l'importanza della legge 121 fu che SMILITARIZZO' le FUNZIONI DELLA SICUREZZA NEL NOSTRO PAESE che prima erano esercitate con modalità militari e da MILITARI .

E nella legge 121 furono inseriti alcuni articoli sui DIRITTI SINDACALI PER LE FORZE DI POLIZIA (dall' art 81 all'articolo 93 della legge 121 ed

ESSENZIALMENTE GLI ARTICOLI PIU' IMPORTANTI sul sindacato di polizia sono sono dall' art 81 all'art 84)

81) NEUTRALITÀ POLITICA - c'è nelle PdL Corda / Tripodi ? SI !

82) ARTICOLO 82. DIRITTI SINDACALI : Gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno diritto di associarsi in sindacati. Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale di polizia né assumere la rappresentanza di altri lavoratori. (**ESATTAMENTE COME PREVEDONO LE PDL IN ESAME Corda / Tripodi)**

Gli appartenenti alla Polizia di Stato, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni anche in divisa: a) in locali di pertinenza dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che fissa le modalità d'uso; b) in luoghi aperti al pubblico. (**ESATTAMENTE COME PREVEDE LA PDL CORDA nell'articolo 2 punto a e articolo 2 lettera b**)

Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti di 10 ore annue. (nell'articolo 2, punto 3 PdL Corda sono previste 12 ORE annue !!!)

ARTICOLO 83 della legge 121 . Sindacati della Polizia di Stato

I sindacati del personale della Polizia di Stato sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alla Polizia di Stato, in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio, (**COME I SINDACATI DI MILITARI e come scritto già nella circolare ministeriale valida oggi e nelle due proposte di legge**)

..... e ne tutelano gli interessi, **SENZA INTERFERIRE NELLA DIREZIONE DEI SERVIZI O NEI COMPITI OPERATIVI.**

TESTO CORDA riporta la stessa frase: I sindacati dei militari tuteleranno gli interessi degli iscritti **SENZA INTERFERIRE CON LA DIREZIONE DEI SERVIZI O CON**

SIULM - Sindacato Unitario Lavoratori Militari

Sede legale: Via Valadier 43 - 00193 ROMA - Tel +39 347 3792852

info@sindacatomilitarisium.it - www.sindacatomilitarisium.com



Sindacato Unitario Lavoratori Militari

LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI OPERATIVI: rimane infatti esclusa dalla loro competenza la trattazione delle materie attinenti all'ordinamento, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico e funzionale e all'impiego del personale.

Essi non possono aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali. (stessa limitazione per i sindacati dei militari)

ARTICOLO 84 legge 121 DIVIETO DI SCIOPERO COME PER NOI !

QUESTI 4 ARTICOLI CITATI SONO IL CUORE DELLA 121 PER QUANTO RIGUARDA IL SINDACATO ALLE FORZE DI POLIZIA

E poi ci sono gli articoli 85, 86, 87, 88, 89, 90,91, 92,93

Che riguardano rispettivamente : il Consiglio nazionale di polizia quale organismo consultivo del Ministro dell'interno - (86 e 87) composizione ed elezione di questo consiglio – Aspettativa per motivi sindacali (88) – Trattamento economico del personale in aspettativa (89) I sindacalisti NON percepiscono straordinario e forfettaria come accade ORA AI COCER !!!!!!! -

Assenze per motivi sindacali e trattamento economico delle assenze (90 e 91) –

Disponibilità di spazi e locali (92) - Delega per le quote sindacali (93) –

Utilizzazione di personale invalido per causa di servizio (94) .

ARTICOLO 95 della legge 121 . ACCORDI SINDACALI

Gli accordi sindacali previsti dalla presente legge vengono stipulati da una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro, o dai Sottosegretari, rispettivamente delegati, e da una delegazione composta da rappresentanti dei sindacati di polizia maggiormente rappresentativi su scala nazionale.

Fermo restando il disposto dell'articolo 43 (trattamento economico) , **FORMANO ALTRESÌ OGGETTO DEGLI ACCORDI SINDACALI** l'orario di lavoro di cui all'articolo 63, le ferie, i permessi, i congedi, le aspettative, i trattamenti economici di lavoro straordinario, di missione e di trasferimento, i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale. **COME PREVISTO DALLE PDL** delle quali discutiamo.

DETTO DEL CONFRONTO CON LA 121 RITENIAMO ASSOLUTAMENTE POSITIVI I DUE TESTI PRESENTATI NEI SEGUENTI PASSAGGI CHE RAPPRESENTANO COMPIUTAMENTE QUELLO CHE È , E SARA' un SINDACATO .

E citiamo i pilastri positivi di queste due proposte **CORDA** e **TRIPODI** :

TRIPODI E ALTRI (1060)

Art.1 comma 2

2. I sindacati e le organizzazioni professionali formati ai sensi del comma 1 sono diretti e rappresentati da appartenenti, rispettivamente, all'Esercito, all'Aeronautica militare e alla Marina militare, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio. L'adesione è libera, volontaria e individuale.

L'adesione è libera, volontaria e individuale.

Art. 2 punto 2 2.

SIULM - Sindacato Unitario Lavoratori Militari

Sede legale: Via Valadier 43 - 00193 ROMA - Tel +39 347 3792852

info@sindacatomilitarisium.it - www.sindacatomilitarisium.com



L'attività sindacale si svolge senza interferire con le attività di servizio e operative. Alle organizzazioni sindacali è tuttavia riconosciuto il diritto di riunirsi nelle infrastrutture delle amministrazioni di rispettiva appartenenza nel limite di dieci ore annue in orario di servizio e senza limiti di tempo al di fuori del normale orario di servizio.

Art. 3.

(Poteri di contrattazione dei sindacati)

1. I sindacati di cui all'articolo 1 detengono il potere di contrattazione nazionale e decentrata.

Art. 11

(Competenze dei sindacati nazionali)

1. Le competenze dei sindacati nazionali riguardano tutte le materie che interessano il personale, ad eccezione dell'impiego operativo, NONCHÉ (ovvero... non solo / inoltre :

LEGGE N° 875 CORDA E ALTRI

Art. 2. (Diritto di riunione e campo d'azione)

PUNTO 1. Ai sindacati delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, di seguito denominati « sindacati dei militari », compete la contrattazione collettiva e individuale di primo e di secondo livello secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. I sindacati dei militari curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle seguenti materie:

tra le materie :

n) i criteri per la mobilità del personale;

p) i processi di ristrutturazione e di riorganizzazione di enti e reparti e di dismissione di infrastrutture che incidono sull'utilizzazione e sulla mobilità del personale

Art. 4. (Obblighi delle amministrazioni ministeriali)

1. Le amministrazioni del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicano ai sindacati dei militari ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego con il personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del corpo di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare.

2. Con i REGOLAMENTI di cui all'articolo 17, comma 1, sono individuate le materie, tra quelle indicate all'articolo 2, comma 4, per le quali le iniziative delle amministrazioni di cui al presente comma sono obbligatoriamente sottoposte alla negoziazione con i sindacati dei militari. (4. I sindacati dei militari curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle

SIULM - Sindacato Unitario Lavoratori Militari

Sede legale: Via Valadier 43 - 00193 ROMA - Tel +39 347 3792852

info@sindacatomilitarisium.it - www.sindacatomilitarisium.com

seguenti materie...) I regolamenti avranno molta importanza e i interlocutori saranno solo i sindacati !!

Art. 9 TUTELA E DIRITTI A LIVELLO DI BASE. DOVE OGGI C'è IL NULLA ci sarà il SINDACATO !

1. I rappresentanti dei sindacati dei militari e i soggetti eletti delegati delle rappresentanze unitarie di base non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato..... 2. I rappresentanti di qualsiasi livello dei sindacati dei militari e i delegati delle rappresentanze unitarie di base, per la durata del loro mandato, non possono essere trasferiti a un'altra sede o reparto ovvero sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non su loro espressa richiesta, salvi casi straordinari..... 4. I delegati delle rappresentanze unitarie di base possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare. Essi possono avere contatti con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale..... 5. I delegati delle rappresentanze unitarie di base possono svolgere attività di rappresentanza anche al di fuori degli organi di appartenenza, a nome della rispettiva rappresentanza unitaria di base o del sindacato rappresentato, qualora ne abbiano ricevuto da questi l'incarico..... 6. I delegati delle rappresentanze unitarie di base possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, dandone avviso, almeno trentasei ore prima, ai comandanti competenti... **AGGIUNGERE CHE I MEMBRI NAZIONALI del SINDACATO possono recarsi subito nelle basi / caserme in casi di particolare rilevanza e gravità dove sono coinvolti militari .**

Art. 14. (COMPETENZE SPECIFICHE DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DI BASE)

1. Le rappresentanze unitarie di base sono competenti a trattare materie concernenti la tutela e la condizione del personale militare nell'ambito della corrispondente unità. **Possono formulare proposte e richieste concernenti il trattamento economico e tutte le materie di pertinenza della contrattazione nazionale e, in particolare, negoziare con gli organi competenti la distribuzione delle risorse accessorie eventualmente attribuite all'ente periferico.** 2. **Le rappresentanze unitarie di base vigilano sull'applicazione degli accordi economici e normativi relativi al livello contrattuale di loro competenza.** 3. Le rappresentanze unitarie di base possono trattare con le competenti autorità le questioni riguardanti le seguenti materie, in relazione a quanto sia di interesse per il personale militare:
m) cura della puntuale, corretta e uniforme applicazione, in sede locale, delle disposizioni economiche e normative introdotte in attuazione delle procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195; n) diritto d'informazione ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395; o) formulazione di pareri e di proposte ai sindacati dei militari.



Sindacato Unitario Lavoratori Militari

Art. 18. (Disposizioni transitorie e finali) 1. La funzione di rappresentanza del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare a fini negoziali è attribuita in via ESCLUSIVA ai sindacati dei militari secondo le

disposizioni della presente legge. Non è ammessa l'istituzione di organi di rappresentanza interni alla Forza armata o al corpo con funzioni analoghe a quelle di cui al comma 1 dell'articolo 2. 2. In sede di prima attuazione della presente legge, l'elezione dei rappresentanti di base si svolge entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1. PERIODO TROPPO LUNGO , LA RAPPRESENTANZA DEVE CHIUDERE PRIMA POSSIBILE .

I delegati della rappresentanza militare il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti cessano dall'incarico a tale data; essi rimangono in carica, esclusivamente per l'ordinaria amministrazione, (da aggiungere : SENZA COSTI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE) fino all'insediamento dei nuovi organi di rappresentanza. 3. In via transitoria, limitatamente alla prima elezione dei rappresentanti di base ai sensi del comma 2 del presente articolo, la quota percentuale di voti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al 5 per cento.

PUNTI SUL SINDACATO INTERFORZE

Siamo stati riconosciuti come tale e ci siamo costituiti con uno spirito interforze. Questa caratteristica che non è vietata nei contenuti della sentenza Corte. Anzi , noi ravvisiamo in quei contenuti la legittimità e lo spirito di sindacati interforze – Lo siamo già di fatto con gli iscritti che hanno dimostrato di recepire e subito condividere la scelta interforze con ISCRITTI APPARTENENTI a tutte le forze armate (il 35 % sono carabinieri) . MILITARITA' E SPECIFICITA' sono due termini che sentiamo periodicamente da anni – sono termini che accumulano tutti , dal carabiniere all'aviere al marinaio – sono molteplici le attività che i militari svolgono insieme sia all'estero , vivendo negli stessi ambienti e strutture , che in Italia anche quando si opera come emergenze di protezione civile operiamo insieme e fianco a fianco tutti con le stellette simbolo di appartenenza comune –

Un altro termine molto usato e interforze è LA COESIONE tra FORZE ARMATE come valore aggiunto e tra militari che lavorano insieme per la tutela di tutti . E questo termine è stato proprio violentato da un modello rappresentativo fallito dove la COESIONE , nei fatti, c'è stata tra CoCeR e vertici o Comandi Generali lontani e staccati dal personale (vedi, come triste esempio l'esito ed il risultato del Riordino delle Carriere).

Se parliamo di temi che per noi sono PRIORITA' PROGRAMMATICHE come PREVIDENZA COMPLEMENTARE, SUICIDI....., TUTELA SUL LAVORO E DELLA SALUTE e leggi su questi punti non sono forse temi interforze ? partire dalle conclusioni della commissione inchiesta SCANU anche con il testo che era stato presentato è tema interforze che accumuna tutti i militari ; IL TEMA DELLA CONTRATTAZIONE e dei rinnovi contrattuali nei contenuti fondamentali è tema interforze Leggi a TUTELA DELLA FAMIGLIA ed applicazione interforze delle norme già esistenti e da migliorare NON è forse tema interforze ? Lo STATO SOCIALE dei militari è un tema interforze e comune. COESIONE DELLE FORZE

SIULM - Sindacato Unitario Lavoratori Militari

Sede legale: Via Valadier 43 - 00193 ROMA - Tel +39 347 3792852

info@sindacatomilitarisium.it - www.sindacatomilitarisium.com



Sindacato Unitario Lavoratori Militari

**ARMATE –POLITICHE INTERFORZE – SI PARLA DI FORZE ARMATE EUROPEE !!!
SONO tutti valori e concetti che portano ad una visione di sindacato interforze !
ANZI, NOI DEL SIULM, RIBALTIAMO LE (poche) PERPLESSITÀ sul sindacato
interforze SEGNALANDO IL PERICOLO OPPOSTO con la nascita o costituzione di**

sindacati per la quasi totalità e esclusivamente costituiti da appartenenti ad un solo RUOLO (**cosa nettamente e chiaramente vietata già nella sentenza Corte Costituzionale**) questo potrebbe creare delle CORPORAZIONI in teoria DESTABILIZZANTI E DANNOSE di quella che È UNA SANA PLURALITÀ SINDACALE CON SINDACATI ANCHE INTERFORZE O ESCLUSIVAMENTE INTERFORZE e elemento DI PARTICOLARE DIVISIONE ALL'INTERNO DI SINDACATI DI UNA STESSA Forza Armata !
QUESTO è tema di riflessione ed è tutt'altro che porsi dubbi su sindacati interforze in base a teoremi astratti, che potrebbero , in teoria, nascondere ben altre valutazioni politico strategiche (TIPO aspirazione sul controllo verso alcuni sindacati o avere influenze o esercitare condizionamenti su sindacati di forza armata, cosa molto più difficile, anzi impossibile con un sindacato interforze soprattutto come IL SIULM - o indirettamente favorire una partenza basata su eccessiva frammentazione che potrebbe essere negativa) .

SIULM - Sindacato Unitario Lavoratori Militari

Sede legale: Via Valadier 43 - 00193 ROMA - Tel +39 347 3792852

info@sindacatomilitarisium.it - www.sindacatomilitarisium.com